

lo pregherei di provvedere acchè le spese di vigilanza sieno frenate col decreto Reale ch'egli ha fatto porre in fine dell'articolo 6, per modo che non torni impossibile la fabbricazione dell'alcool ai piccoli industriali ed alle piccole distillerie; poichè sa bene, l'onorevole ministro, che le spese di vigilanza sono quasi le stesse nelle grandi come nelle piccole distillerie.

Raccomando quindi al ministro di studiare tutta l'economia possibile nelle spese di vigilanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Ho chiesto di parlare per assicurare l'onorevole Luzi che nelle disposizioni regolamentari che dovranno farsi per l'esecuzione della legge sarà limitata la vigilanza e quindi la spesa corrispondente, a ciò che è necessario, fino al limite necessario per garantire le finanze.

A questo scopo era diretto il mio emendamento all'articolo 6 il quale ha avuto il suffragio della Camera.

Certo, non è nei propositi del Governo di far pagare spese al di là del necessario.

Ad ogni modo la sua raccomandazione sta a provare la necessità da me già precedentemente ammessa che si ponga ogni cura a ridurre le spese a quelle che sono indispensabili per guarentire le ragioni delle finanze.

Presidente. Se nessuno fa proposte metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

“ Art. 9. Nei locali delle fabbriche di 2ª categoria, ed in quelli per la rettificazione e trasformazione degli spiriti, la presenza di materie prime alcooliche, od alcoolizzabili, diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, costituisce contrabbando ed è punito con multa dal doppio al decuplo della tassa corrispondente alla resa in alcool dell'intera quantità delle materie medesime. ”

(È approvato).

“ Art. 10. Con decreto reale saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge. ”

(È approvato).

“ Art. 11. Nella parte straordinaria del bilancio 1888-89 delle finanze sarà iscritta la somma di lire 100 mila, per le spese di vigilanza straordinaria dipendenti dall'esecuzione

della presente legge, in apposito capitolo con la denominazione:

“ Spese straordinarie di vigilanza per l'esecuzione della legge: disposizioni concernenti la fabbricazione degli alcool e dei vini. ”

(È approvato).

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Presentazione di un disegno di legge.

Crispi, presidente del Consiglio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la inasequstrabilità degli stipendi agli impiegati dei comuni e delle provincie.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto sui seguenti tre disegni di legge già approvati per alzata e seduta.

1º Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879;

2º Autorizzazione a 162 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86;

3º Provvedimenti per la distillazione dell'alcool e per la fabbricazione dei vini.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i segretari a numerare i voti.

(I segretari Quartieri, Di San Giuseppe e Fortunato numerano i voti).

Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879.

Presenti e votanti	191
Maggioranza	96
Voti favorevoli	169
Voti contrari	22

(La Camera approva).

Risultamento della votazione sul disegno di legge:

Autorizzazione a 162 comuni di eccedere con